

*Decorso del termine di cui all'articolo 10 L.F., presentazione della  
domanda di concordato con riserva e abuso  
dello strumento processuale*

Tribunale di Rovigo, 27 marzo 2014. Presidente Fraccon. Estensore Martinelli.

**Concordato preventivo - Abuso dello strumento processuale -  
Domanda di concordato con riserva - Decorrenza del termine di un  
anno ex articolo 10 L.F. per la dichiarazione di fallimento.**

*È ravvisabile l'abuso dello strumento concordatario qualora la  
domanda di concordato con riserva venga presentata allo scopo di  
evitare la dichiarazione di fallimento per decorso del termine di un  
anno di cui all'articolo 10 L.F. dalla cancellazione o dalla cessazione  
dell'attività dell'imprenditore individuale.*

*(Massima a cura di Franco Benassi - Riproduzione riservata)*

*Omissis*

convocati la ricorrente e la società debitrice avanti al Giudice  
appositamente delegato e udita la relazione di quest'ultimo;

dato atto della ritualità della notificazione del ricorso e del decreto di  
fissazione d'udienza;

rilevato che i crediti lavorativi in forza dei quali è stato promosso il  
giudizio sono non solo provati dalle buste paga – avente valenza confessoria –  
ma anche da decreti ingiuntivi definitivamente esecutivi, non essendo state  
iscritte a ruolo le cause di opposizione, come attestato dal provvedimento  
della dott.ssa Silvia Ferrari del Tribunale di Rovigo;

considerato che la procedura fallimentare è stata procrastinata a causa  
del deposito di una domanda di concordato in bianco che ha introdotto un  
giudizio concordatario conclusosi con la revoca, ai sensi degli artt. 163, ultimo  
comma e 173, I comma l.f.;

considerato che la apertura della procedura e successiva ammissione –  
in forza di decreti ivi richiamati integralmente *per relationem*– danno conto  
della competenza territoriale del Tribunale adito, della natura di imprenditore  
commerciale, del superamento delle soglie di cui all'art. 1, II comma l.f. e  
altresì dello stato di insolvenza (per altro confermato dalla documentazione  
prodotta in corso di giudizio dalla parte ricorrente);

considerato che l'esistenza di procedure esecutive mobiliari non  
rappresenta un ostacolo alla dichiarazione di fallimento, non provando lo  
stato di solvibilità del resistente, ed anzi rendendosi opportuna una  
distribuzione delle somme nel rispetto rigoroso della *per condicio  
creditorum*;

valutata l'irrilevanza della dedotta inattività della società dal 2012 ai  
fini della dichiarazione di fallimento, posto che appare condivisibile

Riproduzione riservata

l'orientamento giurisprudenziale che, nell'ipotesi di deposito di domanda concordataria, indica quale *dies a quo* quello di ammissione alla procedura concordataria (cfr. Cass., 6 agosto 2010, n. 18437: "Nel caso in cui all'ammissione da parte del tribunale della domanda di concordato preventivo, proposta ai sensi dell'art. 160 legge fall. - "ratione temporis" vigente, secondo il testo successivo alla legge n. 80 del 2005 e al d.lgs. n. 5 del 2006 ed anteriore al d.lgs. n. 169 del 2007 -, segua la dichiarazione di fallimento ex art. 162, secondo comma, legge fall., per effetto della mancata approvazione dei creditori ex artt.177-178 legge fall., trova applicazione il principio della consecutività delle due procedure concorsuali, costituendo la sentenza di fallimento l'atto terminale del procedimento, non assumendo rilievo l'abbandono - in sede normativa - dell'automatismo di tale dichiarazione, per la quale ora sono necessari l'iniziativa di un creditore o del P.M., il positivo accertamento dell'insolvenza e il comune elemento oggettivo. Pertanto quando si verifichi "a posteriori" (nella specie, con sentenza passata in giudicato) che lo stato di crisi in base al quale era stata chiesta l'ammissione al concordato in realtà coincideva con lo stato di insolvenza, l'efficacia della sentenza dichiarativa di fallimento va retrodatata alla data della presentazione della predetta domanda"; Cass., 3 novembre 2005, n. 21326), che nel caso di specie è avvenuta il 1 ottobre 2013 (concordato poi revocato con provvedimento del 26 novembre 2013 per omesso deposito del fondo spese di cui all'art. 163, II comma n. 4 l.f.);

considerato che la inattività della ditta individuale conferma che lo stato di insolvenza posto a base della presente sentenza è il medesimo che ha indotto il Tribunale ad ammetterla alla procedura concordataria, con legittima applicazione del principio di consecuzione delle procedure;

ritenuto che, anche a voler ritenere non esistente una consecuzione delle procedure (circostanza negata nel caso di specie), la medesima conclusione dovrebbe applicarsi in ossequio al principio del divieto di abuso processuale concordatario, abuso che si perpetrerebbe qualora si accedesse alla tesi della decorrenza del termine di cui all'art. 10 l.f. dal fatto storico (cancellazione ovvero cessazione della attività per l'imprenditore individuale), quantunque la domanda di concordato fosse stata presentata (anche) con la finalità di procrastinare il giudizio fallimentare e poi invocare il limite di cui al predetto articolo, contando sulla applicazione dell'orientamento giurisprudenziale di merito che - pur recependo l'insegnamento della Suprema Corte in ordine all'inesistenza di un nesso di pregiudizialità logico-giuridica in senso stretto tra le procedure - privilegia, sul piano pragmatico, la corsia concordataria a quella fallimentare (attraverso la riunione dei procedimenti ovvero lo slittamento dell'udienza prefallimentare rispetto alla decisione sulla domanda concordataria) in virtù di una maggior convenienza per tutte le parti coinvolte nel procedimento di concordato;

considerato, infine, che i debiti scaduti e non pagati dalla debitrice risultanti dagli atti eccedono la soglia di € 30.000,00 individuata dall'ultimo comma dell'art. 15 della legge fallimentare quale limite di fallibilità;

ritenuto, in conclusione, fondato il ricorso

P. Q. M.

dichiara il fallimento di  
omissis